



SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA LOMBARDIA

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIAPROCURA
REGIONALE PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA LOMBARDIA

Milano, 20 marzo 2020

Linee Guida per l'attività giudiziaria e di controllo degli Uffici della Corte dei conti nella Regione Lombardia nell'ambito delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

Visti il D.L. 23 febbraio 2020 n. 6, il D.L. 2 marzo 2020 n. 9, il D.L. 8 marzo 2020 n. 11 ed il D.L. n.18 del 17 marzo 2020, contenenti misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID 19.

Visti il D.P.C.M. 25 febbraio 2020, il D.P.C.M. 8 marzo 2020 ed il D.P.C.M. 11 marzo 2020;

Tenuto conto che con ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 646/2020 è stato espressamente chiarito che l'art.1 comma 1 lett. a) del DPCM 8.3.2020 "non prevede limitazioni all'attività degli uffici pubblici" (ferma restando la possibilità di smart working) e che non vi è alcun divieto di spostamento per motivi di lavoro (concetto ribadito dalla direttiva ai prefetti del Ministero dell'Interno n. 15350/2011);

Rilevato che ai sensi dell'art. 85, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 i vertici degli uffici territoriali della Corte dei conti - "sentita l'autorità sanitaria regionale e, per le attività giurisdizionali, il Consiglio dell'ordine degli avvocati della città dove ha sede l'Ufficio" ed "in coerenza con le eventuali disposizioni di coordinamento dettate dal Presidente o dal Segretario generale della Corte dei conti per quanto di rispettiva competenza" - adottano le misure organizzative "anche incidenti sulla trattazione degli affari, necessarie per garantire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della Salute, anche di intesa con le Regioni, e delle prescrizioni di cui all'allegato 1 del D.P.C.M. 8.3.2020" (...) "*al fine di evitare assembramenti all'interno degli uffici e contatti ravvicinati tra le persone*";

Visti i documenti applicativi relativi all'interpretazione del D.L. n. 11/2020, diramati in data 10/3/2020 dal Segretario Generale in nome e per conto del Presidente della Corte (nella quale si individuano i procedimenti cautelari e i provvedimenti di sequestro conservativo in atto come ipotesi



CORTE DEI CONTI

in cui la ritardata trattazione potrebbe arrecare “pregiudizi alle parti”);

Vista la e-mail del Segretario Generale dell’11.3.2020 trasmessa alle 17:01, con la quale è stata disposta fino al 20.3.2020– sulla base della proposta del Medico competente, del Datore di lavoro e del Dirigente responsabile della sicurezza – la riduzione delle attività funzionali “ai soli servizi minimi essenziali idonei a garantire la continuità amministrativa e la comunicazione esterna”, valorizzando l’impiego di sistemi tecnologici di lavorazione a distanza e lo smart working ed individuando il personale coinvolto nel servizio in sede;

Vista la e-mail segretariale trasmessa alle 23:53 del 18.3.2020, con la quale:

- a) è stata disposta la proroga al 15.4.2020 del regime di limitazione delle attività da svolgere in sede alle “attività funzionali ridotte ai soli servizi minimi essenziali” di cui alla predetta e-mail dell’11.3.2020;
- b) è stato trasmesso il “documento unico” redatto dal Servizio di prevenzione e sicurezza di Roma, con cui si proponeva detta proroga, limitando l’accesso in sede alle sole persone strettamente indispensabili allo svolgimento di attività non differibili da svolgere in presenza;
- c) le prescrizioni contenute in detto “documento unico” sono state individuate come “disposizioni di coordinamento” ai fini della redazione delle linee-guida di cui all’art. 85 comma 2 D.L. 18/2020, da rendersi su proposta del RSPP del Medico competente e del delegato del datore di lavoro;

Vista la email del 19.3.2019 con la quale il dirigente del SAUR ha trasmesso il parere del RSPP e del Medico competente – con le quali si propone (oltre a misure di prevenzione, tra cui guanti e mascherine, e di sanificazione) la prosecuzione dell’accesso al solo personale strettamente indispensabile allo svolgimento di attività non differibili – ed ha ipotizzato il mantenimento di un presidio ridotto al minimo indispensabile, anche alla luce delle disposizioni sulla sospensione dei termini processuali, anche prescrizionali;

Rilevato che comunque l’art.85 del D.L. n. 18/2000 presuppone la apertura della sede per garantire l’accesso a persone che debbano svolgervi attività urgenti, nonché la celebrazione di udienze ed adunanze il cui rinvio possa produrre grave pregiudizio alle parti;

Richiesto il parere dell’autorità sanitaria regionale, e, per le attività giurisdizionali, del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Milano;

Ritenuto di disporre in via d’urgenza, in attesa del parere suddetto, salve variazioni in caso di difformi indicazioni da parte degli organi interpellati.



CORTE DEI CONTI

SI ADOTTANO LE SEGUENTI MISURE:

- Sono autorizzati ad accedere negli Uffici soltanto i dipendenti ed equiparati (comandati, distaccati, personale militare in servizio nella sede) e i magistrati della Corte.
- L'accesso è limitato al solo personale necessario a garantire i servizi minimi essenziali, individuato in una unità all'ingresso della sede e una unità per ogni ufficio (Controllo, Sezione, Procura), onde garantire la continuità amministrativa di ogni ufficio (attesa la necessità di consultazione e gestione del cartaceo non reperibile a sistema) e l'interlocuzione istituzionale esterna. In tal senso si è già provveduto con separati provvedimenti dei singoli uffici ad individuare i soggetti incaricati a turno, essendo la quasi totalità del personale in smart working.
- L'accesso a soggetti estranei all'ufficio è consentito solo per le persone che debbano svolgere attività *urgenti* (art. 85 comma 3 lett. a D.L. n. 18/2020), per l'esercizio dei diritti di difesa o per esigenze di ufficio (in questo caso, su convocazione dei Vertici o dei magistrati), sempreché non possano essere utilizzate modalità di comunicazione e trasmissione di atti da remoto; tali accessi verranno programmati in modo da evitare assembramenti e presenze di persone, nonché il rispetto delle distanze di sicurezza e delle altre norme sanitarie allegate .
- L'apertura al pubblico, nei limiti predetti, sarà consentita solo dalle 10,00 alle 12,00 (art. 85 comma 3 lett. b D.L. 18/2020).
- Su appositi avvisi all'ingresso della sede, sul sito della Corte, sulle comunicazioni di segreteria e sugli altri atti diretti a terzi si preciseranno le e-mail ed i numeri telefonici (questi ultimi con giorni ed orari) da contattare per gli appuntamenti finalizzati all'accesso o per soluzioni alternative a distanza (art. 85 comma 3 lett. c D.L. 18/2020).
- Il SAUR ed il preposto provvederanno a quanto necessario per garantire che lo svolgimento delle attività lavorative all'interno dell'Ufficio ed il contatto con terzi nei casi predetti sia effettuato nel rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie dettate dal Ministero della Salute, anche di intesa con le regioni, dei precetti dettati di cui all'allegato 1 del D.P.C.M. 8 marzo 2020, e delle modalità e prescrizioni fissate dal Segretario generale e dei dirigenti preposti alla sicurezza dei lavoratori (a solo titolo esemplificativo, garantire una distanza interpersonale di almeno un metro, evitare incontri di più di due persone non obbligatori per legge, provvedere alla areazione e disinfezione delle stanze, utilizzo preferenziale del telefono per comunicare all'interno dell'Ufficio, evitare l'utilizzo contemporaneo di sale comuni da parte di più impiegati, garantire che il personale rispetti la distanza di sicurezza con l'utenza, utilizzando mascherine e guanti nei casi previsti)(art. 85 comma 3 lett. b D.L. 18/2020).



CORTE DEI CONTI

- Sono sospese le attività formative, eventi etc. che comportino afflusso indiscriminato di persone; l'attività dei tirocinanti presso la sede è sospesa fino a data da destinarsi (art. 85 comma 3 lett. b D.L. 18/2020).

Per quanto riguarda i singoli uffici, le predette linee guida sono integrate come segue dai rispettivi vertici.

A) Per la Sezione Regionale di controllo

Nel rispetto dei provvedimenti normativi intervenuti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID 19 e da ultimo del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, ispirati alla preminente esigenza della tutela della salute pubblica che impone il contenimento degli spostamenti per evitare la diffusione dell'epidemia e al contempo non prescinde dalla tutela del principio del contraddittorio nelle attività riguardanti le magistrature ordinaria, amministrativa, contabile, la Sezione Regionale di controllo, fino al 15 aprile 2020, assicurerà la continuità dell'attività, con lo svolgimento delle sole adunanze camerali che non richiedono il contraddittorio con la P.A. (v. attività consultiva), procedendo con le modalità previste dal comma 3, lett. e), dell'art. 85 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, ossia mediante camere di consiglio con collegamenti da remoto. Parimenti proseguirà con adunanze camerali da remoto nell'esercizio delle altre funzioni di controllo in cui l'adunanza risulta preceduta dal contraddittorio cartolare o in cui l'atto deliberativo da adottare è finalizzato, secondo la normativa vigente, ad evidenziare gli esiti dell'esame effettuato dalla Corte, instaurando esso stesso il contraddittorio cartolare con gli enti destinatari dell'attività di controllo. Il collegamento da remoto avverrà tramite "skype for business" o tramite "microsoft teams" con collegamento di ciascun magistrato dalla postazione informatica della propria abitazione.

I deferimenti richiesti dai magistrati che dovessero comportare la trattazione in adunanza pubblica saranno calendarizzati dopo il 15 aprile o, su valutazione del Presidente, dopo il 30 giugno 2020, sempre che dalla ritardata trattazione non derivi un grave pregiudizio (art. 85 comma 3, lett. f).

Per il controllo preventivo di legittimità, non applicandosi alcuna sospensione dei termini (art. 85, comma 6), le eventuali adunanze pubbliche che si dovessero rendere necessarie prima del 15 aprile, si svolgeranno anch'esse da remoto come previsto dal citato art. 85 comma 3, lett. e) del predetto D.L. n. 18/2020, assicurando, in tal caso, anche il collegamento con i rappresentanti delle amministrazioni. Si richiama l'attenzione sulla disposizione dell'art. 3, comma 6, del D.L. n. 6/2020, convertito dalla legge n. 13/2020, che dimezza i termini di cui all'art. 27, comma 1, della legge n. 340/2000.

Ferma restando l'autonomia di ogni magistrato nell'organizzazione e nell'espletamento della propria attività lavorativa, le eventuali richieste



CORTE DEI CONTI

istruttorie terranno conto della situazione emergenziale e della sospensione dei termini di cui all'art. 85 comma 4, ultimo periodo, del D.L. n. 18/2020.

B) Per quanto concerne l'attività giudiziaria della Sezione giurisdizionale Regionale, si dispone quanto segue.

a) Ai sensi dell'art. 83 e dell'art. 85 D.L. n. 18/2020, le udienze pubbliche e le camere di consiglio fissate fino al 15 aprile 2020 sono rinviate di ufficio, con sospensione dei termini processuali fino a quella data; non si rinviano i giudizi la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti, in particolare con riferimento a procedimenti cautelari pendenti e provvedimenti di sequestro conservativo in atto. Il presidente della sezione giurisdizionale regionale o il giudice titolare del procedimento - secondo le rispettive competenze interne - dichiarerà l'urgenza del procedimento o provvederà al rinvio di ufficio, fissando la data della nuova udienza, ed il relativo provvedimento sarà comunicato alle parti dalla segreteria (ai sensi dell'art. 92 comma 4 c.g.c.).

b) Ai sensi dell'art. 85 D.L. n. 18/2020, le udienze pubbliche e le camere di consiglio fissate fino al 30 giugno 2020 sono rinviate di ufficio, salvo che per i giudizi rispetto ai quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti, in particolare con riferimento a procedimenti cautelari pendenti e provvedimenti di sequestro conservativo in atto; i termini decadenziali delle attività giurisdizionali ed inquirenti in corso e che scadono entro il 30.6.2020 si sospendono e riprendono a decorrere dal 1.7.2020. A decorrere dall'8 marzo 2020 si intendono sospesi anche i termini connessi alle attività istruttorie preprocessuali ed alle prescrizioni in corso. Il presidente della sezione giurisdizionale regionale o il giudice titolare del procedimento - secondo le rispettive competenze interne - provvederà al rinvio di ufficio, fissando la data della nuova udienza (successiva al 31.5.2020), ed il relativo provvedimento sarà comunicato alle parti dalla segreteria (ai sensi dell'art. 92 comma 4 c.g.c.).

c) Nei casi in cui i procedimenti debbano essere trattati, per la presenza di "gravi pregiudizi" alle parti, l'udienza si terrà a porte chiuse, senza la presenza di tirocinanti, stagisti o terzi (art. 4 lett. e); tenuto conto del numero di processi da trattare e del numero delle parti, il presidente del collegio o il magistrato monocratico - secondo le rispettive competenze - stabiliranno i concreti accorgimenti per la gestione dell'udienza, nel rispetto della finalità di evitare assembramenti (ad esempio comunicazione ai difensori ed alle parti dell'orario di trattazione di ogni singolo giudizio, scadenziati per evitare compresenze; distribuzione delle persone nell'aula, con accesso dei difensori ad uno ad uno e con modalità tali da distanziare le persone ed evitare assembramenti onde garantire il rispetto della distanza di sicurezza); nei casi in cui ciò non sia possibile (ad esempio per la presenza di troppe parti e difensori) si provvederà al rinvio di ufficio, da comunicare alle parti a cura della segreteria ai sensi dell'art. 92 comma 4 c.g.c..

d) In caso di adozione di appositi provvedimenti presidenziali o disposizioni dei servizi tecnici della Corte che fissino modalità idonee a salvaguardare il



CORTE DEI CONTI

contraddittorio e l'effettiva partecipazione all'udienza, anche utilizzando strutture informatiche messe a disposizione da soggetti terzi o con ogni mezzo di comunicazione che, con attestazione all'interno del verbale, consenta l'effettiva partecipazione degli interessati, e limitatamente ai giudizi per i quali non sia stato già disposto rinvio, sarà consentito lo svolgimento delle udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, ovvero delle adunanze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai rappresentanti delle amministrazioni, mediante collegamenti da remoto.

e) Successivamente al 15 aprile 2020 e fino al 30 giugno 2020, in deroga alle previsioni del codice di giustizia contabile, tutte le controversie pensionistiche fissate per la trattazione innanzi al giudice contabile in sede monocratica, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione senza discussione orale, sulla base degli atti depositati. Le parti hanno facoltà di presentare brevi note e documenti sino a due giorni liberi prima della data fissata per la trattazione. Il giudice, trattata la causa, pronuncia immediatamente sentenza, dandone tempestiva notizia alle parti costituite con comunicazione inviata a mezzo di posta elettronica certificata. Resta salva la facoltà del giudice di decidere in forma semplificata, ai sensi dell'articolo 167, comma 4, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, e successive modificazioni. La sentenza è depositata in segreteria entro quindici giorni dalla pronuncia. Sono fatte salve tutte le disposizioni compatibili col presente rito previste dalla parte IV, titolo I, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, e successive modificazioni.

C) Per quanto riguarda le attività della **Procura Regionale**, si prevede quanto segue.

a) Il deposito di segnalazioni/esposti, di atti cartacei, e dei rispettivi allegati, verrà effettuato dagli utenti e dagli interessati per PEC o posta elettronica (allegando copia del documento di identità o del tesserino dell'ordine degli avvocati) o - nei soli casi di eccezionali situazioni di urgenza dovute a cause non imputabili - presso la postazione di portineria, previa segnalazione al funzionario preposto della Procura o al suo sostituto per eventuali diverse disposizioni.

b) Gli accessi ai corridoi e agli uffici della Procura saranno controllati e limitati solo agli appuntamenti prenotati ed indifferibili, nella sola fascia oraria predetta dalle ore 10,00 alle ore 12,00, nel rispetto delle direttive fissate dal dirigente.

c) In particolare, per la consultazione dei fascicoli delle istruttorie e/o il rilascio di copie degli atti relativi, gli invitati a dedurre e/o i loro legali contatteranno la Segreteria agli indirizzi predetti, concordando con essa la trasmissione degli atti necessari in formato digitale a mezzo posta ordinaria o PEC, previo versamento dei diritti di copia a mezzo F23.

d) Qualora vengano rappresentati motivi di urgenza che non consentano all'interessato la acquisizione di atti con mezzi telematici, la segreteria del magistrato comunicherà il giorno e l'ora per la consultazione; le segreterie dei singoli magistrati, prima di fissare un appuntamento, contatteranno la segreteria generale (che terrà un



CORTE DEI CONTI

apposto calendario) per verificare se sono già previsti accessi in quell'ora e a quella data.

e) Nel caso di utenti, che rappresentino esigenze di urgenza tali da richiedere l'immediato accesso dell'interessato, verrà contattato il preposto, o il funzionario che lo sostituisce, il quale, sentita eventualmente la segreteria del pubblico ministero interessato, fornirà indicazioni al riguardo.

f) L'attività istruttoria e la presenza dei militari della Guardia di finanza e dei funzionari delegati per le istruttorie sarà limitata alle sole attività indifferibili ed urgenti da svolgere in presenza (tenuto conto della sospensione generalizzata dei termini), e nel rispetto delle linee guida e delle misure di prevenzione del contagio stabilite dagli organi competenti.

g) La Procura potrà essere contattata di norma attraverso i canali di posta PEC o PEO presenti nel sito internet: www.corteconti.it

- PEC: lorombardia.procura@corteconticert.it
- mail: procura.regionale.lombardia@corteconti.it;

o eccezionalmente (nei soli casi dovuti a cause eccezionali non imputabili), al seguente numero di telefono: 02 77114499 (tra le 10:00 e le 12,00).

Il personale della segreteria consulterà le predette caselle mail almeno tre volte al giorno (indicativamente nelle seguenti fasce orarie: dall'inizio del servizio entro le ore 10.00; prima della pausa pranzo; nel pomeriggio entro le ore 15.30), e provvederà agli ulteriori adempimenti di competenza.

h) Ferma restando la normale attività di ufficio svolgibile da remoto e fatte salve ovviamente esigenze imprescindibili di urgenza (ad esempio termini decadenziali improrogabili per giudizi non rinviati, necessità di sequestro), si invitano i magistrati, ognuno nel proprio ambito di competenza e con riferimento alle vertenze assegnategli, a tenere presenti le sospensioni dei termini previste nel D.L. 18/2020 dei termini ai fini della emissione di atti, della convocazione di consulenti, difensori, invitati a dedurre, e di ogni altra attività, onde evitare ogni assembramento ed accessi ingiustificati negli uffici da parte di terzi e dipendenti nel periodo di emergenza, in particolare (a solo titolo esemplificativo): avvisando le parti e gli avvocati interessati all'accesso (negli inviti a dedurre o tramite segreteria) delle modalità alternative alla presenza in ufficio (ivi compreso il rilascio di copie anche dell'intero fascicolo, previa richiesta scritta e pagamento con modello F23); concedendo termini per controdedurre, per accessi di terzi e così via più lunghi per consentire il superamento dell'emergenza; scaglionando le presenze per eventuali imprescindibili audizioni, previa acquisizione di informazioni su contestuali accessi disposti da altri magistrati o autorizzati per motivi di urgenza (con le modalità di cui alla lettera d).

Tali misure avranno effetto da oggi, 20 marzo 2020, fino al 30 giugno 2020 e saranno suscettibili di modifica e integrazioni a fronte di eventuali diverse determinazioni delle varie Autorità competenti e di modifiche normative.



CORTE DEI CONTI

Restano ferme, ove non modificate dalle presenti misure, le linee guida emanate dagli scriventi in data 12.2.2020.

Il Presidente della Sezione Giurisdizionale Regionale (Dott. Antonio Caruso)	Il Presidente della Sezione Regionale di Controllo (Dott. Maria Riolo)	Il Procuratore Regionale (Dott. Luigi Cirillo)
--	--	---

Allegati: Circolari e provvedimenti disciplinanti le misure di protezione per il Coronavirus.



CORTE DEI CONTI